

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza

Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino Presidente

dott. Stefano Cardinali Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 28305, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 21 marzo 2016 e vertente

TRA

PASTORE Cesare, elettivamente domiciliato a Roma, via Nicola Marchese n° 10, presso lo studio dell'avv.to Marco Pastore, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Pierfabio Pannarale del Foro di Bari, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

G.A.G. HOTEL GIUBILEO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Dora n° 2, presso lo studio dell'avv.to Andrea Cococcia, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,



CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 21/3/2016): "... l'avv.to Pastore si riporta alle conclusioni in citazione ...('Piaccia al Tribunale adito nel merito: 1) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2479 ter, 2434 bis, 2379 c.c. la nullità o in subordine, ai sensi degli artt. 2479 ter, 2434 bis e 2377 c.c., l'annullabilità della deliberazione del 28 dicembre 2013 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 dell'assemblea ordinaria della G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l.; 2) per l'effetto, dichiarare improduttiva di effetti giuridici la deliberazione del 28 dicembre 2013 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 dell'assemblea ordinaria della G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l., con le iscrizioni conseguenti nel Registro delle Imprese; 3) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dall'odierno attore, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, ovvero dall'apprezzamento equitativo dell'Ill.mo giudice adito; 4) condannare la convenuta alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari')..., nonché a quanto riportato nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c. ...";

per parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c. del 21/3/2016): "... l'avv.to Cococcia precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa, come precisate anche nel primo termine ex art. 183/6 c.p.c. ...('Piaccia all'adita Giustizia, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, previa eventuale sospensione ex art. 295 c.p.c. della presente causa, sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1950/2014 del Tribunale di Roma, gravata d'appello rg. 4758/2014: a) Rigettare l'azione proposta dal sig. Cesare Pastore, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi e le causali esposte nel corpo del presente atto, avuto riguardo anche alla presenza della clausola compromissoria nello statuto della società; b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa')...; insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati e non ammessi e per il rinnovo della ctu. ...".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l., l'attore Pastore Cesare, premesso che era socio della società in quanto titolare del 31% del capitale sociale e che la predetta società, costituita in data 2/4/1996, era gestita da Gaudio Giuseppe Antonio (altresì socio al 51%) ed era titolare di una azienda esercente attività alberghiera in via Carlo Alberto n° 13, impugnava la deliberazione assembleare del 28/12/2013 con cui, con il voto favorevole del socio Gaudio, era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012. Al riguardo l'attore, richiamate le due sentenze con cui questo Tribunale aveva già dichiarato nulle le delibere assembleari di approvazione dei bilanci d'esercizio al 31/12/2007 ed al 31/12/2008, allegava che anche la deliberazione in parola era invalida per violazione di legge e statuto e per mancato rispetto dei principi in tema di redazione del bilancio di esercizio, in particolare per quanto riguardava le voci in bilancio relative alla rivalutazione dell'immobile di Via Carlo Alberto n° 31, alla cassa, ai rapporti con l'azienda 'Gaudi di Claudio G.' ed ai 'debiti tributari' e 'debiti v/ istituti previdenziali', il tutto come meglio indicato in citazione. Tanto premesso, l'attore concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio la convenuta G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l., che, sollevata eccezione di compromesso per clausola statutaria (art. 26 St) e rilevato che le richiamate sentenze di questo Tribunale erano state gravate di appello, instava nel merito per il rigetto della domanda e per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La causa, istruita documentalmente e con ammissione di ctu contabile, era trattenuta in decisione all'udienza del 21/3/2016 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (60 giorni) e delle memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 9/6/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di compromesso, per previsione statutaria (art. 26 St, in atti), non è fondata.

Nel caso di specie, nel dare continuità all'orientamento di questo Tribunale già peraltro espresso nei precedenti richiamati dalle parti (sentenza n° 10960/2013 a definizione del giudizio di primo grado sull'impugnazione del bilancio 2007 e



sentenza n° 1950/2014 sull'impugnazione del bilancio 2008), appare sufficiente richiamare Cass. 13031/2014, in cui è stato ribadito che *“le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 -che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle- non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio”*.

La questione sul punto potrebbe terminare qui.

Solo per mera completezza espositiva si evidenzia che in comparsa conclusionale la convenuta ha richiamato, a sostegno della propria tesi, la pronuncia del Tribunale di Milano del 10 maggio 2013, contro la quale peraltro era stato proposto regolamento di competenza, definito proprio con la richiamata sentenza della Cassazione, che -come detto- ha ribadito la competenza del giudice statale in tutti i casi in cui vengano lamentati vizi inerenti il contenuto sostanziale della delibera di approvazione di bilancio.

Del resto di siffatta precisazione, ad ulteriore conferma della correttezza della tesi da sempre sostenuta da questo Tribunale, ha successivamente fatto applicazione lo stesso Tribunale di Milano, che invero ha limitato la compromettibilità in arbitri, in presenza di apposita clausola statutaria, ai soli vizi procedurali che attengono alla formazione della volontà assembleare, ma non più a quelli di natura sostanziale attinenti alla corretta redazione del bilancio di esercizio (cfr. Trib. Milano, 28 luglio



2015, n. 9115/2015).

Poiché nel giudizio che qui ci occupa sono stati sollevati solo vizi di natura sostanziale, la questione neanche si pone e va disattesa l'eccezione della convenuta di compromettibilità in arbitri.

Nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. la convenuta ha dedotto in ordine alla “... opportunità di sospendere l'attuale giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1950/2014 del Tribunale di Roma, gravata d'appello rg. 4758/2014, in quanto ha disposto la nullità della delibera di approvazione del bilancio 2008, ove veniva rivalutato l'immobile di Via Carlo Alberto. ...”.

Si tratta di deduzione non condivisibile, alla luce delle osservazioni che si faranno nel prosieguo.

La domanda attorea non può essere accolta, per difetto di interesse, in relazione al profilo della rivalutazione del cespite di via Carlo Alberto, mentre va in parte accolta in ordine alle restanti doglianze.

Richiamato quanto esposto in precedenza, appare opportuno aprire una parentesi.

Nel caso di approvazione del bilancio sociale la relativa deliberazione può essere impugnata per vizi di natura sostanziale o per vizi di natura procedurale; in caso di fondatezza dell'impugnazione del primo tipo, la sanzione è sicuramente quella della nullità, mentre nell'altro caso la sanzione può essere (di regola) quella dell'annullamento o (eccezionalmente) quella della nullità: per praticità si continuano ad utilizzare i termini di nullità e di annullamento, benché a rigore per le S.r.l., a differenza che per le S.p.a., si parli genericamente di ‘invalidità delle decisioni dei soci’ (cfr. rubrica dell'art. 2479 ter c.c.).

Come detto, nel caso di specie sono stati sollevati solo vizi di natura sostanziale, che, se fondati, portano alla dichiarazione di nullità della deliberazione impugnata.

In breve, quanto ai profili appunto di natura sostanziale, appare opportuno definire il quadro normativo di riferimento, non senza aver ricordato che, in base alla disciplina codicistica, il bilancio di esercizio delle società di capitali è costituito da tre



documenti contabili: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, 1° comma, c.c.) e che la funzione del bilancio di esercizio è quella di dimostrare e di rendere noto agli interessati (soci, terzi e mercato in genere) il risultato economico del periodo considerato e la corrispondente situazione patrimoniale e finanziaria, coniugando così il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria con quello della rappresentazione del risultato economico di quel dato periodo.

In base all'art. 2423, 2° comma, c.c. è espressamente previsto al riguardo che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Dal contenuto del citato articolo si ricava, oltre alla finalità informativa di cui si è detto, anche la previsione di tre fondamentali clausole generali: quella di chiarezza, quella di verità e quella di correttezza, che devono orientare sia il redattore del bilancio che l'operatore del diritto nel successivo esame.

Con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito; quindi non è stato ritenuto sufficiente indicare il valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessario, ai fini di una adeguata conoscibilità, indicare analiticamente gli elementi che consentono di arrivare a quel determinato valore finale. In tale contesto assumono rilievo, come espressione del principio di chiarezza, le disposizioni codicistiche in materia di struttura dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e quelle in materia di criteri di valutazione delle poste in bilancio (art. 2426 c.c.), disposizioni che costituiscono il contenuto minimo che deve essere osservato nella redazione del bilancio di esercizio.

La chiarezza risponde dunque all'esigenza di consentire il massimo grado di intelligibilità del bilancio sia negli aspetti quantitativi che in quelli descrittivi della situazione aziendale e delle scelte valutative effettuate.



Con le clausole della verità, che sostanzialmente ingloba i principi di continuità e di prudenza di cui poi si dirà, e della correttezza il legislatore impone che la rappresentazione del bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste, prevedendo a tal fine dei criteri legali di valutazione.

Pertanto, quanto al criterio della verità, è richiesto che i dati esposti in bilancio devono corrispondere a quelli registrati nelle scritture contabili e che questi ultimi, a loro volta, devono corrispondere ai reali fatti aziendali, mentre, in ordine alla correttezza, è stato evidenziato che la stessa consiste nella scelta, fra tutte le soluzioni possibili per rappresentare o valutare in bilancio una determinata operazione, di quella che appare rispettosa delle norme inderogabili di legge e delle regole, anche internazionali, comunemente applicate nella prassi.

Con riferimento, in particolare, al principio di chiarezza, si osserva che esso è posto dall'art. 2423 c.c. sullo stesso piano di quello di correttezza e verità, senza che il rispetto del primo sia necessariamente subordinato al rispetto del secondo; infatti il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito non solo in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, ma anche in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste, di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. 4874/2006; Cass. S.U. 27/2000; Cass. 7398/1997; Cass. 8048/1996).

Dunque si è in presenza di un principio fondamentale, dotato di autonoma rilevanza, con la conseguenza che il difetto di chiarezza rende invalido il documento contabile, quand'anche in ipotesi i valori ivi indicati dovessero risultare esatti, atteso che il principio di chiarezza nella disciplina legale del bilancio di società non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo (cfr. Cass. 8204/2004).

Dall'autonoma rilevanza della violazione del principio di chiarezza quale causa di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, deriva, quanto all'interesse all'azione, che l'interesse del socio ad impugnare tale delibera non è necessariamente da ravvisare in un potenziale pregiudizio economico -ad esempio,



aspettativa alla percezione di un dividendo, come vantaggio patrimoniale derivante da una più corretta formulazione del bilancio-, ma sorge dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni che il bilancio dovrebbe offrirgli (cfr. citata giurisprudenza di legittimità).

Il legislatore nazionale ha inoltre introdotto (art. 2423 bis c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio -si tratta di principi contabili, elaborati dall'economia aziendale-, che sono finalizzati a consentire quanto più possibile l'attuazione pratica delle tre citate clausole generali.

I principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423 bis, 1° comma, c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo è prevista la normativa di dettaglio (artt. 2424 e ss c.c.), relativa alla struttura del bilancio ed ai criteri di valutazione dei beni indicati nel bilancio.

E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa e che ciò vale non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono



una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, 2° comma, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (art. 2423, 4° comma, c.c.).

In quest'ultimo caso il legislatore, al fine di valorizzare la realtà rispetto alla forma e di privilegiare la verità 'reale' su quella 'legale', ha previsto una valvola di sfogo, come espressione di elasticità e non di cristallizzazione del sistema.

Per quanto riguarda la reazione dell'ordinamento, in caso di violazione delle norme sulla redazione del bilancio, costituisce ius receptum che la deliberazione di assemblea di società di capitali, con la quale sia stato approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi -o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti-, è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, anch'essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione; quindi un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, secondo comma, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l'oggetto, illecito, della deliberazione assembleare che lo abbia approvato.

Tornando al caso che qui ci occupa, va osservato, in punto di fatto, che già con l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio al 31/12/2008 era stato contestato l'appostamento in bilancio relativo alla rivalutazione del cespite di via Carlo Alberto n° 13 e che con la richiamata sentenza di questo Tribunale n° 1950/2014 la relativa doglianza è già stata accolta, con la conseguente dichiarazione di nullità della deliberazione anche per tale vizio.

A fronte di detta situazione, pacifica fra le parti e documentalmente emersa, rileva il Collegio, dando continuità al proprio consolidato orientamento, l'inammissibilità in parte qua della domanda attorea per difetto -rilevabile anche d'ufficio- di interesse concreto ed attuale all'impugnazione da parte dell'attore della deliberazione assembleare in relazione a quella specifica voce di bilancio.



L'attore ha sostanzialmente fatto valere il medesimo vizio già oggetto delle censure mosse al bilancio precedente, in relazione al quale è ancora pendente il giudizio (attualmente in appello) e trova qui applicazione il principio della continuità dei bilanci, in virtù del quale l'accoglimento delle censure mosse al bilancio del 2008 non potrebbe non riverberarsi su quelli successivi, ivi compreso quella che ci occupa, che presuppongono quello precedente.

Ebbene -come è noto- ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. 2721/2002; Cass. 565/2000). Detto interesse, che quindi dipende dall'accertamento di una concreta ed attuale utilità del provvedimento rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, presuppone, anzitutto, che sia in concreto dedotta e provata tale situazione antigiuridica, che può anche dipendere da una incertezza soggettiva ed attuale sull'esistenza o meno o sui contenuti del rapporto giuridico che si assume controverso, se l'incertezza è fonte di un pregiudizio concreto e attuale per il soggetto. In secondo luogo si richiede che la pronuncia richiesta sia indispensabile per eliminare la situazione pregiudizievole (cfr. Cass. 8845/2007).

In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. 15355/2010; Cass. 27151/2009).

In conseguenza, la verifica dell'esistenza dell'interesse ad agire postula la verifica della possibilità, per l'istante, di conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e dalla stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili; esso non può escludersi in presenza della possibilità di esperire azioni alternative di tutela della medesima situazione contro lo stesso o altro soggetto (cfr. Cass. 486/1998).

Ciò posto, venendo all'ipotesi di bilancio impugnato per le medesime ragioni già sottoposte, con riferimento ai precedenti esercizi, alla valutazione dell'organo giurisdizionale, il Tribunale rileva come l'art. 2377, 7° comma, c.c. preveda che, una



volta pronunciata l'invalidità di una delibera adottata dall'assemblea (a prescindere dal suo contenuto), gli amministratori sono obbligati a “ ... prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità”.

Ne deriva che, una volta dichiarata invalida la deliberazione di approvazione di un bilancio -e solo dopo tale definitiva dichiarazione di invalidità-, scatta l'obbligo degli amministratori sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio, di depositarlo presso la sede della società, di convocare l'assemblea dei soci per la relativa nuova approvazione e, infine, di depositare il nuovo testo presso il Registro delle imprese, sia di adottare (sempre quali ‘provvedimenti conseguenti’) tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi se e nella misura in cui le rettifiche rese necessarie per il primo bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi (correzioni delle quali in tesi potrebbe non esservi in realtà bisogno per la non incidenza dei motivi di invalidità su detti successivi bilanci, vuoi perché i motivi di invalidità potrebbero non comportare variazioni di segno alle poste impugate, vuoi perché nel frattempo la situazione patrimoniale della società può essere radicalmente mutata sì da non essere più influenzata dalle rilevate invalidità).

Tale obbligo costituisce, infatti, un effetto del generale dovere, gravante sugli amministratori, di curare che l'informazione pubblicata, attraverso il bilancio, dalla società sia corretta e che i valori rilevanti ai fini dell'organizzazione della vita societaria siano indicati in maniera veritiera e coerente anche in relazione a diversi e successivi periodi temporali.

Conseguentemente, per come è stato affermato anche da altre pronunce della giurisprudenza di merito, anche di questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. III, 6 ottobre 2008, n. 19456, ma si veda, anche, Trib. Milano, 4 dicembre 1986), coloro che hanno fatto valere determinate pretese d'invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non solo non hanno, dunque, l'onere di impugnare tutti i bilanci successivi, sino alla definitività della sentenza, per ottenere puramente e semplicemente una pronuncia ‘derivata’, ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all'adempimento di quanto imposto dal citato art. 2377 c.c.



diventa concreta ed attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente accertate in sede giudiziale.

In altre parole, nel caso di specie difetta, ai fini dell'accertamento dell'interesse -in concreto e nell'attualità- ad agire, il requisito dell'impossibilità, per l'istante, di conseguire il medesimo risultato che egli demanda alla pronunzia giurisdizionale senza il ricorso al giudice; infatti è evidente che, una volta ottenuta una sentenza favorevole con riferimento al 'primo' bilancio impugnato, l'attore ha diritto a che gli amministratori procedano ad adottare i provvedimenti conseguenti, anche con riferimento agli esercizi successivi, alla pronunzia del tribunale; risulta, quindi, altrettanto evidente che, per converso, l'adozione di tali provvedimenti (adozione che costituisce l'oggetto di un preciso obbligo normativo che il codice pone a carico degli amministratori) è idonea a soddisfare, in modo pieno ed esaustivo, gli interessi della parte che invoca il medesimo vizio in relazione ai bilanci successivi a quello impugnato per primo.

Ritiene, poi, il Collegio che, in senso contrario, non varrebbe appellarsi al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all'art. 112 c.p.c., sul presupposto che il giudice adito con la prima impugnazione deve necessariamente limitarsi a valutare le poste del bilancio approvato con la delibera che della impugnazione costituisce l'oggetto, incorrendo altrimenti -e, cioè, nel caso di valutazione di vizi che inficiano la delibera di approvazione del bilancio successivo- in un vizio di ultrapetizione.

Invero, l'inammissibilità della domanda proposta con riferimento all'impugnazione dei bilanci successivi al primo non discende affatto dalla circostanza che il giudice adito con la prima impugnazione, esorbitando dall'oggetto della decisione a lui devoluta, abbia valutato l'esistenza del medesimo vizio nei successivi bilanci, ma discende dall'obbligo degli amministratori della società a prendere i provvedimenti conseguenti che soddisfano integralmente l'interesse dell'attore senza necessità, per questi, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Infine non potrebbe giungersi a conclusione difforme, evidenziando come il giudizio relativo al primo bilancio potrebbe concludersi, eventualmente anche in sede



di appello o di successivo giudizio di legittimità, con una pronunzia sfavorevole per l'odierno attore; infatti, in tal caso, il definitivo accertamento della legittimità del bilancio e, dunque, dell'operato degli amministratori non potrebbe che riverberare i suoi effetti anche in relazione alla legittimità del bilancio successivo e del successivo operato degli amministratori medesimi.

Non varrebbe neanche sostenere che, anziché l'art. 2377, 7° comma, c.c., nella specifica materia dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sarebbe applicabile l'art. 2434 bis, 3° comma c.c., in base al quale il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità tiene conto delle ragioni di questa, e così considerare detto art. 2434 bis, 3° comma, c.c. come impositivo di un obbligo (per gli amministratori) sostitutivo di quello previsto, in generale, ai sensi dell'art. 2377 c.c..

Va al riguardo ribadito, come da giurisprudenza dell'Ufficio, che una tale interpretazione, se portata alle sue estreme conseguenze, escluderebbe (anche) l'obbligo per gli amministratori di procedere alla correzione del bilancio (rectius, alla redazione di un nuovo bilancio) dichiarato invalido con la pronunzia del tribunale, posto che, nell'art. 2434 bis c.c., non si rinviene l'enunciazione di un siffatto dovere, essendo correlato l'obbligo ivi previsto esclusivamente al dovere di tener conto delle ragioni dell'invalidità con riferimento all'esercizio in corso al momento in cui interviene il passaggio in giudicato della decisione.

Tale conclusione porterebbe però a conseguenze paradossali, in quanto rimarrebbe vanificato l'effetto demolitorio o 'reale' connesso alla pronuncia, con cui viene dichiarata l'invalidità dell'approvazione di un determinato bilancio. In questa prospettiva, sembra invece corretto affermare, conformemente alla accennata funzione demolitoria dell'invalidazione dell'atto e conformemente al principio di continuità della serie dei bilanci annuali delle società, che se il compimento di quell'atto era doveroso, all'eliminazione dello stesso dovrà far seguito una nuova formazione dell'atto stesso, esente dai vizi riscontrati in modo tale da riempire il vuoto aperto dalla sentenza demolitoria.



Se pertanto si aderisce alla tesi che gli amministratori sono tenuti a correggere il bilancio dichiarato viziato, a convocare l'assemblea per la sua approvazione ed a provvedere ad un nuovo deposito presso il registro delle imprese, deve necessariamente ammettersi che il disposto di cui al terzo comma dell'art. 2434 bis c.c. non sostituisce affatto l'obbligo generale sancito dal settimo comma dell'art. 2377 c.c. presentandosi, rispetto ad esso, in termini di complementarietà.

D'altra parte, appare del tutto evidente come l'art. 2434 bis c.c. non afferma affatto cosa gli amministratori 'non devono fare', ma prevede soltanto che essi devono fare in modo che il bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale interviene la sentenza dichiarativa dell'invalidità di un bilancio precedente, sia redatto tenendo conto delle ragioni della dichiarata invalidità.

Ebbene, una volta stabilita la complementarietà delle due norme, l'unica soluzione concettualmente coerente con il principio di continuità è costituita dalla necessità, per gli amministratori, di procedere alla correzione anche dei bilanci intermedi intervenuti tra la data di impugnazione del primo e la data in cui interviene il passaggio in giudicato della pronuncia che definisce quel giudizio.

Escludere, al contrario, l'obbligo degli amministratori di correggere anche i bilanci intermedi, infatti, importerebbe una violazione del principio di continuità, poiché i bilanci di una determinata serie temporale risulterebbero inevitabilmente redatti secondo criteri diversi.

Se così fosse, sarebbe impedito, a chi volesse ricostruire la sequenza dei valori (patrimonio netto, utile o perdita di esercizio) e dei rapporti tra valori negli anni, di trovare nei bilanci di un determinato arco temporale l'utilizzazione di criteri omogenei per la loro redazione: in particolare, il bilancio corretto a seguito della pronuncia di invalidità e quello pubblicato nell'anno in cui quella pronuncia diviene definitiva sarebbero tra loro coerenti, ma tale coerenza non potrebbe invece essere riscontrata con i bilanci intermedi ad essi; si tratterebbe, con ogni evidenza, di una conseguenza lesiva della funzione informativa -per i soci, per il mercato e per i terzi- che i bilanci di esercizio devono assolvere.



In definitiva, a seguire la tesi qui criticata, il principio di continuità nella redazione dei bilancio non verrebbe appieno rispettato, in quanto, a seguito del passaggio in giudicato di una decisione che accerta un determinato vizio, si avrebbe - da una parte- un bilancio corretto (quello oggetto dell'impugnativa) e -dall'altra- l'adeguamento soltanto a partire dal bilancio relativo all'esercizio, in cui interviene il passaggio in giudicato della sentenza.

Ciò posto, se può essere individuato, sulla base di una interpretazione sistematica delle norme, un obbligo degli amministratori di redigere nuovamente tutti i bilanci 'intermedi', deve necessariamente concludersi che tale adempimento potrà essere richiesto agli amministratori e che, dunque, il socio non ha alcun interesse, giuridicamente rilevante, a promuovere un apposito giudizio per fare valere, con riferimento ad un bilancio successivo, gli stessi vizi già posti a fondamento della impugnazione relativa all'esercizio precedente.

E' ben vero -si potrebbe ulteriormente obiettare- che, una volta configurato l'obbligo degli amministratori di correggere i bilanci intermedi, non si individua comunque in che modo il socio potrebbe pretendere l'adempimento da parte degli amministratori nella misura in cui quei bilanci contengano i medesimi vizi di quelli accertati nella sentenza che ha dichiarato invalido il 'primo' bilancio della serie.

Al riguardo è peraltro agevole rilevare che la mancata correzione dei bilanci intermedi costituisce pur sempre una violazione, da parte degli amministratori, ai doveri sui medesimi incombenti, che potrà trovare la propria sanzione con la proposizione dell'azione di responsabilità.

In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire dell'attore per far valere, con riferimento alla deliberazione assembleare della G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l. del 28/12/2013, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, i vizi indicati (violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza del bilancio) relativamente alle voci "immobilizzazioni materiali - fabbricati -fabbricato di via Carlo Alberto" inserito nell'attivo dello stato patrimoniale; "riserve di rivalutazioni - fondo riserva rivalutazione fabbricato",



inserito nel passivo dello stato patrimoniale; “rivalutazione del cespite di via Carlo Alberto n. 13”.

Le osservazioni che precedono assorbono ogni questione sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., avanzata da parte della convenuta.

E' di tutta evidenza che le superiori argomentazioni su quello specifico vizio, attinente alla rivalutazione del cespite immobiliare di via Carlo Alberto n° 13, non assumono rilievo ostativo all'esame nel merito delle altre doglianze, di cui si è dato conto, che invero nulla attengono al primo lamentato vizio.

Nel corso del giudizio è stata ammessa ctu contabile con il seguente quesito, da cui viene espunto il riferimento alla voce non più oggetto di esame nel merito: *“Verifichi il Ctu, previo esame della documentazione in atti e di quanto ritenuto necessario acquisire (nel contraddittorio delle parti) anche presso pubblici uffici, la regolarità formale e sostanziale del bilancio della G.A.G. Hotel Giubileo Srl al 31.12.2012 con riferimento alle seguenti voci: ...; ‘cassa’, inserita nelle attività dello stato passivo; ‘affitt. Gaudì di Gaudio G.’, inserito nelle passività dello stato patrimoniale; ‘overbooking verso Gaudì’ e ‘commissioni passive Gaudì’, inserite nei costi del conto economico; ‘debiti tributari’ e ‘debiti v/ istituti previdenziali’. ...”.*

Il Ctu, dott. Criscolo, all'esito dell'esame della documentazione esaminata e con condivisibile e corretta impostazione metodologica, è giunto alla conclusione, ribadita anche dopo le osservazioni del Ctp di parte convenuta, peraltro limitate solo alla questione della rivalutazione del cespite immobiliare e della ‘cassa’, che non fosse ravvisabile la regolarità formale e sostanziale del bilancio della G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l. al 31/12/2012.

Per quanto riguarda la voce ‘cassa’ il Ctu ha evidenziato, nelle conclusioni definitive, che “ ... il saldo del conto di originari Euro 67.447,32 dovrebbe essere rettificato in Euro 90.858,97, perché alcune movimentazioni in uscita non sono supportate da documentazione o da adeguata documentazione. ...”, riportando nelle conclusioni “ ... una sintetica ricostruzione: Conto Cassa Saldo originale al 31.12.2012 67.447,32; Movimenti in uscita non documentati 22.251,05;



Movimenti in uscita di modico valore 1.160,60; Saldo rettificato al 31.12.2012: 90.858,97 ...”.

Nella comparsa conclusionale la convenuta, riprendendo le deduzioni del proprio Ctp, ha dedotto che “ ... Il CTU a pag. 9 dell’elaborato peritale identifica alcune voci del conto cassa, ritendendole inserite senza giustificativo, onde sostiene la necessità di aumentare il conto dell’importo relativo (€ 22.051,05). In merito riportiamoci al criterio metodologico già esposto in premessa, distinguendo il criterio della chiarezza e correttezza, rispetto alla veridicità del bilancio. Sotto i primi due aspetti non vi è dubbio che l’elenco dei pagamenti contenuti nella pagina 10 dell’elaborato peritale provvisorio siano chiaramente inseriti nel bilancio impugnato, e correttamente inquadrati nella categoria prevista dall’artt. 2424-2425 c.c.. Per quanto attiene alla veridicità, osserviamo che esso non possa essere inteso nel senso dell’oggettività assoluta; e dunque gli impegni di spese ivi previsti debbono, sino a prova contraria, essere intesi come veritieri e verosimili. Qualora poi uno dei soci intenda postularne il carattere inveritiero, dovrà instare ex art. 2476 c.c., con un diverso tipo di contenzioso. ...”.

Sul punto, ribadisce il Collegio che la veridicità è principio di rilevanza analoga a quella degli altri due e che in maniera pienamente condivisibile il Ctu ha precisato, con riferimento appunto alle spese appostate per 22.051,05 euro, che “ ... *non sono stati prodotti documenti a supporto (fatture quietanzate e/o attestazioni di pagamento) e, quindi, i relativi movimenti non sono stati considerati giustificati ...*” (cfr. ctu, a pag. 10).

Al riguardo è agevole rilevare che se il bilancio deve fotografare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in un dato momento storico, è evidente che vi deve essere corrispondenza fra gli importi appostati in determinate voci del bilancio e le spese realmente documentate e sostenute con quella determinata giustificazione causale.

L’inesistenza di adeguata documentazione probatoria a sostegno dei movimenti in uscita non consente di ritenere correttamente e veridicamente appostate le voci per spese sostenute o per debiti pagati.



In conclusione non è stato rispettato il principio di veridicità ed anche di correttezza.

Per quanto riguarda la vicenda connessa al rapporto con “Affittacamere Gaudi di Gaudio G.” e del connesso fenomeno dell’overbooking attivo e passivo ed in particolare alle voci di bilancio “affitt. Gaudi di Gaudio G.”, “overbooking verso Gaudi” e “commissioni passive Gaudi”, il Ctu, attesa la mancanza di una regolamentazione contrattuale dell’overbooking attivo e passivo tra la società convenuta e l’azienda ‘Affittacamere Gaudi’ di Gaudio G’, nelle conclusioni definitive ha precisato di trovarsi “ *... nell’impossibilità di esprimere un giudizio sulla regolarità e sulla correttezza degli importi addebitati/accreditati per le operazioni di overbooking attivo e passivo. ...*”.

Il Ctu, dopo aver proceduto alla ricostruzione dei rapporti della società con detta azienda ed in particolare al cd overbooking passivo -quando la G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l. dirottava propria clientela in soprannumero verso l’Affittacamere Gaudi- e a quello attivo -quando la società ospitava clienti in soprannumero dell’affittacamere- ha evidenziato che “*... La documentazione prodotta -clienti in overbooking attivo e passivo ..., arrivi e partenze 2012 ..., rilevazione dei movimenti dei clienti e fatture attive e passive- in assenza di una regolamentazione contrattuale dell’overbooking attivo e passivo tra G.A.G. e l’Affittacamere Gaudi, non consente di accertare la regolarità e la correttezza degli importi addebitati/accreditati per le operazioni di overbooking e, quindi, nessun giudizio può essere espresso dallo scrivente per le poste di bilancio relative. ...*” (cfr. ctu in atti).

Preso atto dei rilievi del Ctu, ritiene il Collegio che la mancanza del dato contrattuale, proprio perché non consente di verificare la regolarità degli importi addebitati ovvero accreditati in bilancio per le operazioni di overbooking passivo ed attivo, comporta che non sia possibile alcuna verifica, positiva o negativa, sulla correttezza e veridicità degli appostamenti in questione.

Dunque non emergono elementi per considerare fondata la doglianza in questo giudizio di impugnazione del bilancio: si ribadisce che non è questa la sede per le



considerazioni svolte dall'attore sulla gestione, da parte dell'amministratore, dei rapporti con la ditta di affittacamere.

Da ultimo vanno esaminate le voci relativi ai debiti tributari e previdenziali (in bilancio: "debiti tributari" e "debiti v/ istituti previdenziali").

Al riguardo il Ctu ha osservato che " ... *la posizione tributaria e previdenziale dei debiti classificati 'entro l'esercizio successivo' e 'oltre l'esercizio successivo' dovrebbe essere ricostruita nel modo seguente: Saldo originale al 31.12.2012: 111.688,57 (Debiti 'entro'), 996.176,69 (Debiti 'oltre'), 1.107.865,26 (Totale); Rettifiche in aumento: 19.567,72 (Debiti 'entro'), 34.760,46 (Debiti 'oltre'), 54.328,18 (Totale); Saldo rettificato al 31.12.2012: 131.256,29 (Debiti 'entro'), 1.030.937,15 (Debiti 'oltre'), 1.162.193,44 (Totale); ...*" (cfr. ctu a pag. 21, nelle conclusioni definitive).

Sul punto il Ctu ha evidenziato che " ... *La società contabilizza i debiti tributari e previdenziali scaduti e non pagati alla data di redazione di ciascun bilancio, e quindi anche quello chiuso al 31.12.2012, al valore nominale, senza cioè provvedere ad imputare per competenza le sanzioni e gli interessi che la legislazione nazionale e comunale prevede per i mancati versamenti nei termini dei singoli tributi. Quando i singoli Enti Creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Roma, etc.), infatti, redigono e trasmettono i rispettivi ruoli all'Agente della Riscossione (Equitalia SpA) per il recupero di quanto da ciascuno reclamato, l'ammontare richiesto risulta considerevolmente maggiore rispetto al debito originario appostato in bilancio, per effetto delle sanzioni, degli interessi e degli oneri di riscossione addebitati ed evidenziati nella cartella notificata. ...*" e che " ... *a tal proposito si segnala che la società ha ottenuto, alla data del 31.12.2012 due rateizzazioni, rispettivamente nel 2009 e nel 2011, con le quali ha pianificato pagamenti rateizzati di diverse cartelle e per diversi tributi: la rilevazione in contabilità di queste rateizzazioni ha comportato l'imputazione a conto economico, sia nel 2009 che nel 2011, di notevoli importi a titolo di 'sopravvenienze passive' per la differenza tra il singolo debito nozionale (tributario e previdenziale)*



eventualmente presente in bilancio e il debito complessivo richiesto da Equitalia aumentato, cioè, di tutte le poste previste dalla legge. ...” (cfr. ctu, a pag. 15).

In conclusione detta doglianza risulta fondata, in quanto, con l'indicazione in bilancio del solo valore nominale, non risultano rispettati i principi di correttezza e di veridicità.

Alla luce delle risultanze di causa e della fondatezza di due dei tre ‘residui’ lamentati vizi (voce: ‘cassa’ e voce: ‘debiti tributari’ e ‘debiti v/ istituti previdenziali’), la deliberazione del 28/12/2013, di approvazione del bilancio al 31/12/2012, va dichiarata nulla.

Incidentalmente, quanto ai frequenti richiami dell'attore a pretese condotte di mala gestio dell'amministratore unico della convenuta, si ribadisce che non è questa la sede per il relativo esame.

Passando -da ultimo- alla domanda risarcitoria, proposta da parte attrice, si ritiene che la stessa è da rigettare per assoluto difetto della stessa allegazione in ordine agli elementi, che consentano l'individuazione del danno asseritamente subito; infatti la domanda risarcitoria è sfornita di qualsivoglia allegazione, prima ancora che di prova, sulla natura e sull'entità del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire.

Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

Tanto premesso, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, appare quindi



evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Inoltre si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014, seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari.

Si è proceduto alla somma degli importi medi relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione di valore 'indeterminabile – complessità media', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/2014).

Alla luce delle risultanze di causa, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte attrice nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., atteso che non risulta fornita la prova, in base conferente allegazione, della fondatezza degli elementi soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004).

Le spese di ctu, liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile per difetto di interesse ad agire dell'attore Pastore Cesare l'impugnazione, proposta dallo stesso, della deliberazione assembleare adottata in data 28/12/2013 dall'assemblea della convenuta G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l. ed avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, con riferimento al vizio attinente alla rivalutazione del cespite di via Carlo Alberto n° 13;
- accoglie invece l'impugnazione in relazione a due (voce: 'cassa' e voce: 'debiti tributari' e 'debiti v/ istituti previdenziali') degli ulteriori tre vizi lamentati in citazione e meglio indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità in parte qua della citata deliberazione dell'assemblea ordinaria della G.A.G. Hotel Giubileo S.r.l. del 28/12/2013 di approvazione del bilancio al 31/12/2012;
- rigetta la domanda risarcitoria svolta dall'attore nonché la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in 10.343,00 euro a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate in corso di giudizio con separato decreto.

Così deciso a Roma, il 4/10/2016

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

